

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4877 R	14 ottobre 1999	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 8 aprile 1999 concernente la modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976

1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA PARZIALE

Con la proposta di revisione della legge del 14.9.1976 sulla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato (LCP) il governo si prefigge di restituire **solidità finanziaria** alla Cassa, tranquillizzando così i dipendenti e gli assicurati, giustamente preoccupati per il destino delle prestazioni assicurative che anche in futuro dovranno risultare non solo garantite, ma pure corrispondenti all'impegno di chi le finanzia.

In primo luogo si tratta di garantire alla Cassa **un grado di copertura stabile, superiore all'80%**. Per grado di copertura si intende il rapporto percentuale tra il totale del capitale di copertura (= totale patrimonio al 31.12. + riserva occulta sui titoli obbligazionari) ed il totale degli impegni della Cassa (valore delle prestazioni di libero passaggio per gli assicurati attivi + riserva matematica per i beneficiari di rendite + riserva speciale secondo le tabelle attuariali EVK 2000). La differenza tra il capitale di copertura ed il capitale d'impegno dà invece il cosiddetto **disavanzo tecnico**, la cui copertura è garantita dallo Stato in virtù dell'art. 51 cpv. 2 LCP.

In secondo luogo, proprio in ragione dell'obbligo di garanzia dello Stato, la riforma tende ad **impedire** che il disavanzo tecnico della Cassa, combinato con le conseguenze delle disposizioni federali sul libero passaggio (cfr. in particolare l'art. 17 LFLP), con l'aumento delle aspettative di vita e con la sostanziale stagnazione del numero dei dipendenti pubblici, ossia degli assicurati attivi, **comperti oneri non più sopportabili per lo Stato**. Senza le misure di risanamento proposte nel presente messaggio e tenendo conto della 10.ma revisione dell'AVS così come della pariteticità dei contributi tra datore di lavoro e dipendenti (cfr. messaggio n. 4695A del CdS del 27.11.1997) il grado di copertura - secondo le proiezioni del perito attuariale e della Commissione della Cassa sarebbe pari al 78,6% nel 2001, per scendere al 77,8% nel 2006 e al 75,0% nel 2011 e si tratta, giova sottolinearlo, di un'evoluzione calcolata sulla base di ipotesi piuttosto ottimistiche in relazione sia all'aumento del numero degli assicurati attivi (+0,5%) sia alla redditività del patrimonio (5,5% netto).

In terzo luogo si vuole conseguire una **maggiore autonomia e trasparenza nell'organizzazione della Cassa** con l'introduzione dell'obbligo di presentare i conti separatamente da quelli dello Stato e con l'assegnazione di un mandato quadriennale ad un ente **esterno** che agirà quale ufficio di controllo, conformemente a quanto previsto dall'art. 53 LPP. La Cassa rinuncia così all'Ispettorato delle finanze quale ufficio di controllo, riservata tuttavia la facoltà degli organi della Cassa di affidare all'Ispettorato delle finanze compiti di revisione interna su specifici argomenti e di farvi capo a dipendenza delle necessità che si pongono di volta in volta (in considerazione dell'importanza del patrimonio della Cassa). Queste innovazioni, oltre ad esaudire parzialmente le richieste

avanzate dall'on. Fulvio Pezzati con l'iniziativa parlamentare generica 20.6.1994, armonizzano l'organizzazione della Cassa pensioni con le norme in vigore a livello federale in materia di previdenza professionale, equiparando la nostra CP agli altri istituti previdenziali soprattutto per quanto riguarda un più rigoroso rispetto delle competenze dei rispettivi organi.

Infine la revisione prevede alcune modifiche di natura formale che, pur non incidendo sulla situazione della Cassa dal profilo giuridico e tecnico-attuariale, adeguano alcune disposizioni della LCP all'attuale struttura organizzativa.

2. SITUAZIONE FINANZIARIA E ATTUARIALE DELLA CP

2.1 Il **conto d'esercizio tecnico** registrava al **31.12.1998 un disavanzo tecnico** di fr. **37.66 mio**, mentre il **bilancio tecnico** presentava un **disavanzo tecnico** di fr. **629.62 mio**; il **grado di copertura** al 31.12.1998 era pari al **78.84%**. La redditività del patrimonio della Cassa era del 5.12%, inferiore di 1.94 punti a quella dell'anno precedente. La flessione della redditività è legata alla performance del portafoglio gestito dalle banche e all'andamento delle borse. Va notato che le altre componenti patrimoniali - come i prestiti allo Stato e agli enti pubblici, i prestiti ipotecari agli assicurati e il patrimonio immobiliare - tendono attualmente a conseguire un rendimento minore di quello complessivo. Di qui l'importanza, già sottolineata da più parti e a più riprese, di **incrementare la redditività dell'intero patrimonio**, non solo di quello gestito dalle banche.

Nel settore immobiliare la Cassa prosegue sulla linea prudente degli scorsi tre anni, evitando nuovi acquisti e limitandosi alle operazioni già avviate che si concluderanno definitivamente nel corso del corrente anno. E' ancora in atto il riesame completo del settore della gestione immobiliare, con il ricupero dell'emissione dei conguagli sulle spese accessorie, l'inoltro della documentazione per i sussidi, l'incasso delle pigioni arretrate e l'abbandono dei crediti non incassabili, rispettivamente l'adeguamento del delcredere e la valutazione e contabilizzazione delle perdite su debitori.

Il patrimonio complessivo della Cassa è aumentato nel corso del 1998 di fr. 131.4 mio, ciò che equivale ad un incremento del 5.93% sul patrimonio complessivo del 1997; nell'incremento è compreso il risultato d'esercizio della previdenza professionale. La Cassa ha adottato una strategia a lungo termine tendente alla diversificazione graduale degli investimenti in funzione di una presenza più importante nel mercato azionario. Per il 1998 sono state previste le seguenti quote: prestiti allo Stato 35%, ipoteche 15%, obbligazioni CH 21%, obbligazioni estere 7%, azioni CH 3.5%, azioni estere 3.5% e immobili 15%.

Struttura del patrimonio complessivo al 31.12.1998 (in CHF)

Categorie d'investimento	1998	%	1997	%	1996	%
Liquidità ed inv. a breve	95'502'589	4.07	96'166'053	4.34	75'370'592	3.69
Altri attivi	30'192'311	1.29	30'733'670	1.39	31'062'760	1.52
Prestiti Stato	412'000'000	17.56	412'000'000	18.60	462'000'000	22.61
Prestiti Enti pubblici	60'000'000	2.56	62'000'000	2.80	82'000'000	4.01
Prestiti ipotecari agli assicurati	401'082'827	17.09	370'227'758	16.71	345'776'933	16.92
Azioni	297'886'899	12.69	213'064'112	9.62	168'892'626	16.92
Obbligazioni	832'293'976	35.47	803'099'088	36.25	657'342'272	32.17
Immobiliari	217'643'202	9.27	227'914'821	10.29	221'115'494	10.82
Totale	2'346'601'805	100	2'215'205'500	100	2'043'560'677	100

La gestione finanziaria 1998 ha registrato un avanzo operativo d'esercizio pari a fr. 125'751'727.- rispetto ai fr. 168'125'193 del 1997. La **flessione** è principalmente dovuta al risultato del settore mobiliare, nel quale le entrate sono state inferiori di fr. 51 mio rispetto a quelle del 1997, e all'assestamento del patrimonio immobiliare di fr. 14 mio. Come è noto, il finanziamento di un istituto di previdenza è garantito dai **contributi dei datori di lavoro, dai contributi degli assicurati e dalla redditività del patrimonio**; se in passato i contributi previdenziali rappresentavano la fetta più cospicua delle entrate, con il passare del tempo la **redditività** del patrimonio è andata rivestendo un ruolo vieppiù determinante. I contributi del datore di lavoro in passato venivano più o meno regolarmente adeguati alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa: oltre al contributo ordinario stabilito per legge, il datore di lavoro veniva chiamato in determinate circostanze a versare contributi straordinari, come in occasione della revisione dell'organico degli impiegati e dei docenti tra il 1988 e il 1991 o quando gli stipendi degli assicurati beneficiavano di una rivalutazione reale. Erano questi finanziamenti, a carico esclusivo del datore di lavoro, a garantire in misura preponderante il buon risultato d'esercizio, ragione per cui la resa del patrimonio incideva relativamente meno sulla gestione. Con gli aumenti succedutisi negli anni il **contributo globale** ha raggiunto la ragguardevole quota del **23.1%** a far conto dal 1.1.1995, ciò che ha indotto gli organi della Cassa a giudicare improponibili ulteriori aumenti, a prescindere dalle modificazioni intervenute nel riparto del contributo tra datore di lavoro e dipendenti e dalle discussioni sulla pariteticità dei contributi. Di qui la necessità attuale di predisporre tutti gli accorgimenti che consentano una migliore redditività patrimoniale per riuscire a far fronte ai sempre crescenti impegni della Cassa.

ANNO	risultato d'esercizio	capitale di copertura
1985	-17.76	741.05
1986	39.82	803.46
1987	16.79	875.61
1988	83.69	960.09
1989	112.54	1'071.83
1990	114.55	1'186.38
1991	153.77	1'340.16

ANNO	risultato d'esercizio	capitale di copertura
1992	138.74	1'478.87
1993	143.90	1'622.79
1994	141.63	1'764.00
1995	152.06	1'906.52
1996	133.29	2'043.56
1997	168.13	2'215.21
1998	125.75	2'346.60

Evoluzione dell'avanzo d'esercizio dal 1985 al 1998 (in mio CHF)

Deve destare preoccupazione il fatto che **tra il 1997 ed il 1998 le entrate hanno subito una contrazione notevolmente più forte delle uscite.**

2.2 Dal profilo attuariale, il conto d'esercizio tecnico ha chiuso al 31.12.1998 con un disavanzo di fr. 37.66 mio; il risultato significa un notevole **peggioramento** rispetto a quello conseguito nel 1997 che aveva registrato un utile d'esercizio tecnico fr. 21.05 mio.

L'avanzo operativo d'esercizio di fr. 125.75 mio (più la variazione sulla riserva occulta sui titoli obbligazionari) **non basta per assorbire maggiori impegni attuariali della Cassa nei confronti degli assicurati attivi e dei pensionati.** Gli impegni della Cassa risultano aumentati di fr. 169.06 mio rispetto al 1997, con un incremento percentuale pari al 12.27% da imputare prevalentemente all'accresciuto impegno per i beneficiari di rendite (conseguenza dell'importante aumento dei pensionati e dell'invecchiamento dei beneficiari di rendite).

Il bilancio tecnico al 31.12.1998 presenta un capitale totale di copertura di fr. 2'346'601'804. a fronte di un totale di impegni della Cassa di fr. -2'976'224'409.-, con un disavanzo tecnico di fr. -629'622'605 (rispetto al disavanzo tecnico dell'anno precedente, pari a fr. -591'959'964 .-).

BILANCIO TECNICO AL 31.12.1998 (IN CHF)

	31.12.1998	31.12.1997
<i>Capitale di copertura</i>		
Totale patrimonio al 31 dicembre	2'306'219'661	2'180'467'934
* Riserva occulta su titoli obbligazionari	40'382'143	34'737'566
<i>Totale capitale di copertura</i>	<i>2'346'601'804</i>	<i>2'215'205'500</i>
<i>Impegni della Cassa</i>		
Assicurati attivi (valore prestazione di libero passaggio)	-1'537'315'315	-1'498'728'944
Beneficiari di rendita (riserva matematica)	-1'310'746'320	-1'200'468'618
Riserva speciale tabelle attuariali EVK 2000 (rettifica come proposto dal perito)	-128'162'774	-107'967'902
<i>Totale impegni della Cassa pensioni</i>	<i>-2'976'224'409</i>	<i>-2'807'165'464</i>
Disavanzo tecnico	-629'622'605	-591'959'964

* La differenza fra il valore contabilizzato e il valore di mercato viene considerata nel calcolo del patrimonio della Cassa per stabilire il grado di copertura della stessa.

Il grado di copertura, nel cui calcolo si considera pure la differenza tra il valore contabilizzato ed il valore di mercato dei titoli obbligazionari figuranti a bilancio (riserva occulta), è stato stabilito dalla Cassa al 78.84%. L'evoluzione del grado di copertura dal 1985 al 1998 mostra una netta **tendenza al ribasso**, come risulta dal grafico riportato sotto

ANNO	grado di copertura	ANNO	Grado di copertura
1985	97.86	1992	82.10
1986	97.77	1993	83.50
1987	93.47	1994	83.82
1988	95.09	1995	76.00
1989	94.30	1996	76.92
1990	93.59	1997	78.91
1991	89.64	1998	78.84

I periti della PRASA SA, nelle sue previsioni al 31.12.1995 aveva pronosticato, sulla base di una redditività patrimoniale del 4.5% e del 5.5% un miglioramento costante del grado di copertura sino al 31.12.2000 e successivamente un progressivo peggioramento; con una redditività del 5.5% il miglioramento sarebbe continuato sino al 31.12.2005 ed il peggioramento sarebbe intervenuto, ancorché in misura più attenuata, a partire dal 1.1.2006. In tutte le ipotesi il perito aveva considerato un aumento degli assicurati attivi dello 0.5%. Tuttavia, **il 1998 ha già segnato una flessione del grado di copertura effettivo dello 0.07% rispetto al 1997**, che deve far riflettere nella misura in cui costituisce un'inversione della tendenza positiva degli ultimi 2 anni. Occorre quindi, come rileva giustamente la Commissione della Cassa nel rendiconto '98, verificare se si tratta unicamente di un fenomeno temporaneo che non inficia l'attendibilità delle proiezioni del perito, oppure se si tratta effettivamente di una anticipazione del peggioramento previsto solo a partire dal 1.1.2006.

Al 31.12.1998 gli **assicurati considerati** nel bilancio tecnico erano complessivamente 11'710, ossia 61 unità in meno rispetto all'anno precedente a causa del blocco delle assunzioni e dell'aumento dei nuovi pensionati. Al totale vanno aggiunti 25 assicurati con meno di 20 anni di età, i quali beneficiano soltanto, per disposizione di legge, della copertura per il rischio d'invalidità e di decesso e pertanto non risultano inseriti nel bilancio tecnico. Sempre al 31.12.1998 i **pensionati** erano 3'883 (1997: 3'653): **il rapporto tra assicurati attivi e beneficiari di rendite è pari al 3.02**. Il totale degli affiliati alla Cassa è di 15'618, di cui 11'735 assicurati attivi e 3'883 beneficiari di rendite. Da notare che i programmi occupazionali non influiscono più sul bilancio tecnico poiché le persone occupate in questo ambito sono assicurate presso l'istituto collettore, come per altro in tutti gli altri cantoni.

Evoluzione rapporto assicurativo effettivo con le previsioni Prasa SA (% e unita)

3. LE MISURE DI RISANAMENTO

Già sulla scorta dei risultati del bilancio tecnico 1995 la Commissione della Cassa aveva assegnato in data 21.2.1996 il mandato al suo perito per l'allestimento di un parere tecnico con il supporto di uno studio evolutivo sull'arco di 15 anni. Dal rapporto rassegnato nel luglio del 1996 erano emerse valutazioni che non hanno mancato di destare la giustificata preoccupazione della Commissione della Cassa per **l'evoluzione del grado di copertura nel futuro**. Di qui l'avvio da parte sua di un serio esame della situazione, con il contestuale incarico al Comitato della Cassa di studiare i vari provvedimenti di risanamento proposti dal perito. In seguito al rapporto 4.3.1997 del Comitato, la Commissione ha deciso di costituire uno speciale gruppo di lavoro che ha presentato l'esito delle proprie verifiche e le relative proposte in data 19.8.1997. Ne sono scaturiti tre tipi di provvedimenti: misure di livello A (proposte da attuare), misure di livello B (proposte da valutare) e misure di livello C (proposte da rimandare nel tempo e di difficile attuazione). La Commissione della Cassa ha quindi deciso di limitarsi ad un approfondimento delle misure di livello A e B, affidando il relativo incarico al perito, il quale nel suo rapporto del novembre 1997 ha illustrato l'incidenza delle singole misure, giungendo alla conclusione che l'adozione delle misure di livello A e di livello B si impone per il conseguimento dell'obiettivo principale della Commissione della Cassa, che è appunto il mantenimento stabile di un grado di copertura sopra l'80%. Secondo il perito queste misure dovrebbero consentire tale risultato sulla base delle ipotesi di lavoro assunte, ossia un aumento degli assicurati dello 0.5% ed una redditività patrimoniale del 5.5%. Le misure proposte - che verranno illustrate e commentate in appresso - comportano un **parziale ridimensionamento del piano assicurativo** della Cassa, senza un aumento dei contributi globali, e risultano conformi alle prescrizioni legali federali. A ragione il Consiglio di Stato evidenzia come l'attuazione dei provvedimenti proposti giovi soprattutto agli stessi assicurati, garantendo nel tempo la necessaria stabilità. Non può infatti essere negato che l'evoluzione della previdenza professionale e le sue prospettive mostrano chiaramente che il tenore delle prestazioni sinora erogate sta ormai oltrepassando la **soglia della sopportabilità finanziaria** e si impone pertanto un ripensamento della struttura dell'attuale piano assicurativo.

In data 2.4.1998 la Commissione della Cassa ha espresso un primo parere favorevole alle proposte di risanamento, che ha fatto proprie, ossia:

- **introduzione del calcolo delle prestazioni di libero passaggio sulla base dello stipendio medio degli ultimi 10 anni, ma almeno pari al 90% dell'ultimo stipendio assicurato (art 7 LCP);**
- **introduzione del calcolo delle prestazioni di vecchiaia sulla base dello stipendio medio degli ultimi 10 anni, ritenuto tuttavia che lo stipendio determinante non può risultare inferiore al 90% dell'ultimo stipendio assicurato (art. 22 e 23 LCP);**
- **soppressione del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI per la moglie in caso di beneficiario di rendita in età AVS (art. 27 LCP);**
- **soppressione del supplemento sostitutivo per coniugato in caso di beneficiario di rendita in età tra i 58 e i 65 anni (art. 27 LCP);**
- **introduzione del grado di occupazione medio per il calcolo del supplemento sostitutivo (art. 27 LCP);**
- **riduzione del supplemento sostitutivo per i casi di pensionamento nella fascia d'età tra i 63 e i 65 anni (adeguamento alla 10. revisione della AVS, art. 27 LCP).**

La Commissione della Cassa ha per contro preferito rinunciare (almeno temporaneamente) alla parificazione della quota di coordinamento tra vecchi e nuovi assicurati (31.12.1994 / 1.1.1995), ritenendo che questa misura - per altro assai incisiva - potrebbe eventualmente essere ripresa se le previsioni del perito dovessero scostarsi dall'effettiva evoluzione.

Al momento in cui verrà riattivata l'indicizzazione delle rendite in corso e future - attualmente sospesa in virtù delle modifiche di legge proposte dal CdS con il messaggio n. 4804 del 27.10.1998 e approvate dal GC - la commissione della Cassa proporrà verosimilmente che siano indicizzate direttamente le pensioni maturate; le rendite iniziate già prima del 2.1.1973 risultano già indicizzate con questo sistema che il perito ha confermato essere conforme a quanto è in vigore nella quasi totalità delle casse pensioni di diritto pubblico e privato svizzere.

Con risoluzione 12.11.1998 la Commissione della Cassa ha dunque preavvisato favorevolmente il pacchetto delle proposte di risanamento, invitando il CdS a consultare le organizzazioni del personale.

4. POSIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL PERSONALE E VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Il Fronte unico delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato e dei docenti si è dichiarato favorevole, nel suo parere del 4.3.1999, all'introduzione del calcolo dello stipendio determinante **sulla media degli ultimi 5 anni** anziché degli ultimi 10 anni, giudicandolo più adeguato agli interessi in gioco. Inoltre, con riferimento al nuovo art. 27 cpv. 2, ha formulato la proposta di prevedere una **norma transitoria per la soppressione graduale del supplemento sostitutivo in favore della moglie**, analogamente alle disposizioni federali adottate con la 10.ma revisione dell'AVS.

L'Associazione pensionati dello Stato del Cantone Ticino con presa di posizione del 1.3.1999 ha rilevato che, contrariamente al parere della Commissione della Cassa e del CdS, la parificazione della quota di coordinamento tra vecchi e nuovi pensionati *"si impone per eliminare la sussistente e ingiustificata disparità di trattamento tra vecchi e nuovi assicurati (...)* *Va pure sottolineato che dal profilo finanziario questa operazione comporta il blocco dei contributi a favore degli assicurati e del datore di lavoro e determina un minore onere per la Cassa per tuffi i beneficiari di rendita messi al beneficio della pensione dopo l'entrata in vigore di questa misura".* Ha inoltre postulato di esplicitare meglio la tutela dei diritti acquisiti nel capitolo delle norme transitorie (lett. A cpv. 2) e ha proposto di modificare il contenuto della disposizione sulla revisione interna (art. 46a) nel senso di far *"dipendere amministrativamente l'Ispettorato delle finanze dalla Commissione della Cassa"* e di metterlo *"tecnicamente (...)* *a disposizione dell'organo di controllo".* Ha infine chiesto di codificare, con modificazione dell'attuale art. 42, la presenza di diritto di almeno un rappresentante dell'associazione nell'ambito della composizione paritetica della Commissione della Cassa. La stessa Associazione dei pensionati ha ribadito i suoi postulati in un comunicato stampa diramato il 20.5.1999, rammentando in particolare la propria ferma determinazione a *"proseguire la sua azione volta alla salvaguardia dei diritti finora acquisiti dai beneficiari di una rendita perché saldamente ancorati a norme e disposizioni valide al momento del pensionamento".*

Con scritto datato 6.9.1999 il Fronte unico delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato e dei docenti si è rivolto alla Commissione della gestione per sottolineare due aspetti della revisione della LCP ritenuti *"penalizzanti per gli assicurati"*, ossia *"il calcolo della pensione sulla base dello stipendio medio degli ultimi 10 anni"* nonché *"l'assenza di una norma che salvaguardi i redditi (e di conseguenza le pensioni) bassi"*. In merito al

primo aspetto il FUS ritiene *"più adeguato il calcolo sulla media degli ultimi 5 anni per le ragioni esposte nella nostra presa di posizione al punto 3 riportata a pag. 7 del Messaggio", rammentando inoltre che "negli ultimi anni sono stati adottati peggioramenti che incidono fortemente sul livello delle rendite degli assicurati assunti dopo il 1.1.1995 (prolungamento da 30 a 40 anni del periodo assicurativo necessario per raggiungere il massimo della pensione, riduzione dello stipendio assicurato)".*

Esaminate le osservazioni delle organizzazioni del personale, il CdS ha accolto la proposta di introdurre una norma transitoria per la **soppressione graduale del supplemento sostitutivo in favore della moglie**, pur nella consapevolezza delle ripercussioni a bilancio tecnico. **Ha per contro rifiutato la proposta di riduzione del periodo di computo da 10 a 5 anni per stabilire lo stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia e anticipata giacché le simulazioni eseguite hanno dimostrato che questa soluzione neutralizzerebbe quasi integralmente gli effetti risanatori della misura stessa.**

Ha pure rigettato le richieste tendenti a modificare la norma sulla revisione interna, onde garantire all'ufficio di controllo e all'organo di revisione interna la massima indipendenza dagli organi direttivi della Cassa, in ossequio alle disposizioni federali. Anche la proposta di specificare meglio le disposizioni sui diritti acquisiti è stata respinta, nella convinzione che "la disposizione così come presentata risponda integralmente alle esigenze di salvaguardare questi diritti nella misura in cui si intende tutelarli" (messaggio CdS, p.13). Il governo non ha ritenuto poi di entrare nel merito delle altre proposte avanzate dalle organizzazioni del personale e dall'Associazione dei pensionati che non erano oggetto della revisione, riservandole ad un eventuale esame da parte della Commissione della Cassa, nell'ambito delle sue competenze.

Per scrupolo d'indagine la Commissione della gestione e delle finanze ha voluto verificare le ripercussioni sul grado di copertura di 2 varianti alla soluzione proposta dal CdS in relazione al calcolo dello stipendio determinante per le prestazioni di libero passaggio e di vecchiaia. Si tratta della variante con calcolo sullo stipendio assicurato medio degli ultimi 7 anni e di quella con calcolo dello stipendio assicurato medio degli ultimi 5 anni (con e senza il limite del 90%). La tabella riassuntiva n. 1, riportata sotto, dimostra che a medio termine (**31.12.2006**) la variante dei 7 anni con il limite del 90% influisce nella misura dello + 0,9% sul grado di copertura, mentre la variante dei 5 anni, sempre con il limite del 90%, si ripercuote nella misura dello +0,7%, a fronte di un +1,2% risultante dalla proposta del CdS A lungo termine (**31.12.2011**) la prima variante comporta un aumento del grado di copertura del 2,1% e la seconda variante un aumento dell'1,5%, a fronte di un aumento del 2,8% secondo la proposta del CdS E' da sottolineare che **al 31.12.2011 tanto la variante dei 7 anni, quanto quella dei 5 anni non consentirebbero il raggiungimento dell'obiettivo (minimo) che la Commissione della Cassa si è prefissa, e cioè il mantenimento stabile del grado di copertura all'80%: infatti nella prima variante il grado di copertura scenderebbe al 79,5% e nella seconda al 78,9%, a fronte dell'80,2% nell'ipotesi del messaggio.**

Va poi aggiunto, per completezza d'informazione, che gli organi direttivi della Cassa avevano esaminato anche altre ipotesi di lavoro sempre in relazione alle modalità di calcolo dello stipendio determinante:

- sulla media degli ultimi 5/7 anni, senza alcuni limiti;
- sulla media degli ultimi 10, 7 e 5 anni con l'inserimento di 3 limiti possibili (85%, 90% e 95% dell'ultimo stipendio assicurato).

Le relative ripercussioni sul grado di copertura sono illustrate nella tabella n. 2.

Lo studio evolutivo sull'arco di 15 anni (cfr. pure messaggio, pp. 14-15) è stato eseguito nell'ipotesi di base (aumento annuo dell'effettivo degli assicurati attivi dello 0,5% e redditività del patrimonio pari al 5,5%); per tutte le altre ipotesi di lavoro l'aggiornamento ha fatto capo a calcoli attuariali teorici. Secondo il perito i calcoli sono attendibili, il margine di errore non essendo significativo.

In sede di esame commissionale è pure stata sollevata la questione a sapere se la misura proposta nel messaggio (ossia periodo di computo di 10 anni con limite del 90%) non potrebbe sortire ripercussioni negative sulla mobilità e sulla politica del personale. La Direttrice del DFE (che è pure presidente del Comitato della Cassa), presente con il signor Fausto Leidi (rappresentante degli assicurati), il signor Dario Giudici (rappresentante dello Stato) ed il signor Adriano Massera (Capo ufficio dell'amministrazione della Cassa) ad un incontro con la Commissione della gestione tenutosi il 23.9.1999, ha bensì dichiarato che al momento è assai difficile formulare una previsione circa le possibili reazioni degli assicurati, ma ha pure rammentato che la CP del Cantone Ticino garantisce comunque sempre ancora delle prestazioni previdenziali ragguardevoli rispetto a quelle previste da altre CP. Ha poi aggiunto a titolo personale di non paventare un'incidenza sulla mobilità a seguito del lieve contenimento delle rendite che dovrebbe tra l'altro contribuire a correggere *"una distorsione a cui si è assistito in passato, ovvero la promozione a due mesi dal pensionamento"*, rilevando inoltre che la garanzia che la CP riuscirà a mantenere le sue prestazioni in modo relativamente stabile e sano anche in futuro dovrebbe compensare i sacrifici richiesti.

Dall'incontro è pure emersa in tutta evidenza la necessità di **mantenere intatto il pacchetto di misure proposte, evitando di apportarvi modifiche puntuali che ne pregiudicherebbero gli equilibri interni e soprattutto gli effetti sul grado di copertura.** Infatti i calcoli e le proiezioni del perito vanno valutati con cautela nella misura in cui si fondano su presupposti comunque incerti; se poi oltre a ciò il GC dovesse modificare (eventualmente attenuandolo) l'assetto di misure proposte, l'obbiettivo perseguito diventerebbe impossibile. Basti considerare (come ha segnalato il signor Giudici) che alla fine del 2011, con una redditività presunta del 5,5% si giungerebbe ad un deficit di fr. 1'517'000.-, mentre con una redditività di un solo punto percentuale inferiore il deficit subirebbe un'impennata sino a fr. 2'201'000.-; ciò mostra bene come il successo della riforma sarà condizionato in modo determinante dall'andamento del mercato dei capitali. Qualche commissario ha fatto notare che l'obbiettivo di mantenere a medio-lungo termine il grado di copertura all'80% non può quindi essere considerato particolarmente ambizioso: potrebbe anzi rivelarsi piuttosto modesto, soprattutto alla luce dell'evoluzione preoccupante degli impegni della Cassa che, secondo le previsioni della PRASA, nel 2010 sarà confrontata con circa 6'150 pensionati a fronte dei quali vi sarà un numero di assicurati che oscillerà tra i 10'687 ed i 12'417. Tra 10 anni, quindi, i pensionati risulteranno quasi raddoppiati, mentre il numero degli assicurati che contribuiscono al finanziamento della Cassa sarà magari inferiore a quello attuale o comunque di poco superiore, con la conseguenza di un forte aumento reale del disavanzo tecnico.

I commissari della gestione si sono quindi trovati concordi con i rappresentanti del Comitato della Cassa sull'importanza di leggere con senso critico i parametri adottati dal perito per calcolare l'evoluzione futura degli impegni e del grado di copertura della Cassa, considerato il carattere tutto sommato aleatorio delle premesse che ne stanno alla base.

L'incontro e la discussione che ne è scaturita hanno convinto la Commissione della gestione circa **la necessità delle soluzioni avanzate dal CdS in vista, perlomeno, di un risanamento parziale della situazione della Cassa, che possa avere anche una certa durata. Quanta stabilità a lungo termine potrà essere garantita alla Cassa da queste misure resta invece più difficile da giudicare.**

In punto al calcolo dello stipendio determinante giova ancora osservare che se da una parte risponde sicuramente ad esigenze di equità la fissazione di un limite percentuale oltre il quale la media non fa stato (per non penalizzare i beneficiari di prestazioni in caso di forte inflazione nel periodo di computo), d'altra parte l'effetto risanatorio sul grado di copertura della Cassa può esplicitarsi solo se il calcolo dello stipendio determinante avviene sull'arco degli ultimi 10 anni, proprio perché - come appena sopra ricordato - l'ipotesi assunta dal perito di una redditività patrimoniale del 5.5% potrebbe anche risultare troppo ambiziosa, soprattutto se si esamina il trend evolutivo illustrato nelle tabelle a pag. 21 del Rendiconto 98 della Commissione della Cassa. La proposta contenuta nel messaggio del CdS rappresenta dunque una **misura minima nell'ottica di un risanamento i cui effetti non potranno comunque durare oltre il medio termine**, se non si procederà prima o poi ad un'armonizzazione dell'ordinamento pensionistico previsto dalla nostra LCP con quello in vigore nella maggioranza degli altri Cantoni e nella Confederazione.

5. COMMENTO AL SINGOLI ARTICOLI DL LEGGE (CAPITOLI I-VIII)

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

Si rinvia a quanto spiegato nel messaggio (pag. 16).

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

Il piano assicurativo alternativo - da applicare a particolari categorie di dipendenti (p. es. nell'ambito dei programmi occupazionali temporanei, oppure di determinati rapporti di lavoro retti dalle regole del mandato) che pur non soggiacendo alla LORD sono assoggettati all'AVS come nei rapporti di lavoro dipendente - si fonda sui minimi previsti dalla LFPP.

Art. 7 cpv. 3 (modifica)

Si rinvia a quanto spiegato nel messaggio (pag. 16).

Art. 7 cpv. 4 (modifica)

Si rinvia a quanto spiegato nel messaggio (pag. 16).

Art. 7 cpv. 8 (nuovo)

L'introduzione del computo della pensione di vecchiaia sulla base dello stipendio determinante, calcolato sulla media degli ultimi 10 anni, impone la medesima modalità di calcolo per la prestazione di libero passaggio. E' tuttavia opportuno - come segnala giustamente il CdS - che il calcolo dello stipendio determinante debba esser eseguito a partire dai 48 anni, tenendo conto degli stipendi acquisiti al momento dell'uscita più quello acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore di questa disposizione, moltiplicato per i numeri di anni mancanti rispetto al periodo complessivo di 10 anni. Rispetto alla situazione attuale il calcolo non subisce variazioni sino ai 48 anni.

Art. 10 cpv. 5 (modifica)

Si rinvia a quanto spiegato nel messaggio (pag. 17).

Art. 11 cpv. 5 (modifica)

Si condivide l'impostazione del CdS: questo tipo di decisioni (di carattere gestionale) deve competere al Comitato e non alla Commissione della Cassa che ha invece competenze di vigilanza. La soluzione formale proposta corregge la situazione odierna.

Art. 16 cpv. 3 (stralcio)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (pag. 17).

Art. 16a (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (pag. 17).

Art. 17 cpv. 5 (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (pag. 18).

Art. 22 cpv. 1 (modifica)

Non si parla più dell' "*ultimo stipendio assicurato*" bensì dello "*stipendio determinante*".
E' una modifica importante che tiene più equamente conto dell'evoluzione della carriera e della copertura previdenziale degli assicurati, limitando significativamente gli impegni della Cassa nella misura in cui mitiga le conseguenze assai onerose (in regime di primato delle prestazioni) delle promozioni in fine di carriera. Come già evidenziato sopra (sub p.to. 4) il calcolo sulla media è fatto sull'arco di 10 anni, poiché generalmente un funzionario completa la sua carriera entro i 55 anni e quindi un periodo di computo più breve (p. es. di 5 anni) influirebbe in modo troppo esiguo sul grado di copertura e non consentirebbe di perseguire gli obiettivi di risanamento descritti nel messaggio. La misura, così come proposta, non si configura come una violazione di diritti acquisiti: secondo la dottrina più autorevole e per costante giurisprudenza, infatti, le pretese dei funzionari verso lo Stato quale datore di lavoro possono essere di principio sempre riviste dal legislatore (indipendentemente che si tratti di salari, indennità o pensioni). L'introduzione del limite del 90% dello stipendio assicurato, oltre il quale la media non ha effetto, serve comunque a limitare la riduzione delle prestazioni, che in caso di forte inflazione potrebbe rivelarsi anche molto incisiva. Terminato il periodo transitorio (cfr. norma transitoria B cpv. 1), il calcolo dello stipendio determinante avverrà pertanto computando gli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, a partire dall'età di 48 anni, in quanto ogni assicurato può chiedere il pensionamento anticipato a partire da 58 anni, in virtù dell'art. 23 LCP. Come rileva il messaggio, una diversa applicazione di tale limite creerebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati.

Art. 22 cpv. 6 (nuovo)

L'aggiunta si impone quale armonizzazione del diritto cantonale con quello federale: la LPP e la relativa ordinanza (OPP) definiscono infatti il periodo di assicurazione come composto dal periodo di contribuzione presso la CP, aumentato del periodo acquistato mediante la prestazione di libero passaggio o con il riscatto individuale.

Art. 22 cpv. 7 (nuovo)

Si tratta qui della modalità di computo dello stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia. Viene preso in considerazione lo stipendio assicurato acquisito al 31.12 per tutti gli anni riferiti al periodo di computo di 10 anni. L'unica eccezione è quella riferita all'anno del pensionamento: in questo caso fa stato l'ultimo stipendio assicurato mensile, riportato su base annua, per il computo dei 10 stipendi assicurati determinanti per la definizione della media.

Art. 23 cpv. 3 (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 19).

Art. 25 cpv. 1 (modifica)

A tutela dell'invalidità prematura, la modifica stabilisce avantutto che il calcolo della pensione d'invalidità deve avvenire sull'ultimo stipendio assicurato anziché sulla media degli ultimi 10 anni. In secondo luogo, analogamente al calcolo della percentuale di rendita, il tasso di occupazione medio viene proiettato a 65 anni, ossia al limite del pensionamento obbligatorio. La *ratio legis* si fonda sulla ragionevole presunzione che dal profilo finanziario un assicurato invalido sia confrontato con maggiori impegni di un pensionato per vecchiaia e che, generalmente, non ha più alcuna prospettiva di carriera, con manifeste ripercussioni sulla situazione previdenziale. L'obiettivo della norma è pertanto quello di mitigare tali ripercussioni, pur nel rispetto delle disposizioni federali.

Art. 27 cpv. 2 (modifica)

La nuova disposizione intende armonizzare - conseguendo un sensibile risparmio - la LCP alle disposizioni federali in materia di AVS e concerne due prestazioni distinte: il supplemento sostitutivo per la moglie di assicurati in età AVS e il supplemento sostitutivo per coniugato. Le disposizioni AVS non prevedono più la completa per la moglie, che è stata soppressa progressivamente in virtù del principio della parità dei sessi. Con la formulazione "*Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo*" viene abrogato tale versamento anche sul piano cantonale. Il suo mantenimento rappresenterebbe infatti un vantaggio ingiustificato rispetto a numerosi altri fondi previdenziali che non conoscono neppure tale prestazione. Non pare poi opportuno, come rilevato dal CdS, che la CP sopperisca alla riduzione di determinate prestazioni in tema di AVS (lett. A), che il legislatore federale decide di introdurre per ragioni di risparmio. Le rendite in corso non sono toccate dalla nuova disposizione (cfr. norma transitoria A).

Il supplemento sostitutivo per coniugato (lett. B) viene soppresso (in coincidenza con la possibilità di rendita AVS anticipata) nelle modalità previste alla norma transitoria B) cpv. 4, così come rettificata dalla Commissione della gestione (cfr. infra). Con questa soppressione non vi sarà più alcuna differenza tra assicurato coniugato e assicurato celibe, rispettivamente assicurata nubile, con un risparmio che incide sulla copertura previdenziale degli assicurati della Cassa.

Art. 27 cpv. 3 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 20-21)

Art. 27 cpv. 4 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 21). Va evidenziato che questa nuova disposizione (ossia la riduzione) si applica anche agli attuali beneficiari di rendita di vecchiaia che potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non esercitano tale diritto.

Circa la richiesta dell'Associazione dei pensionati dello Stato di non applicare la riduzione ai beneficiari di rendite già maturate e corrisposte prima dell'entrata in vigore della revisione della LCP, va rilevato che per la maggioranza delle CP degli altri Cantoni, così come per quella federale valgono disposizioni di gran lunga più restrittive di quelle qui proposte, come (per esempio) l'obbligo di rimborsare il supplemento sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita AVS. La soppressione del supplemento risulta dunque non solo difendibile, ma pure necessaria nell'ottica del risanamento perseguito, tantopiù che il supplemento sostitutivo per coniugato (tra i 58 e i 65 anni) sarà, come ricordato sopra, soppresso gradualmente sull'arco di 4 anni.

Art. 27 cpv. 5 (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 21).

Art. 28 cpv. 1 (modifica)

Con questa modifica la Commissione della Cassa e il CdS si sono scostati dal suggerimento del perito di mantenere la situazione normativa precedente che fissava la proporzionalità della prestazione parziale fornita dalla Cassa al grado d'invalidità e alla rendita AI. Ciò significava che nei casi in cui un assicurato era portatore di un grado d'invalidità pari al 40% o più, ma inferiore al 50%, egli aveva diritto ad una pensione del 25%. Con la proposta di modifica la sua situazione migliora; gli viene infatti assegnata una pensione pari al 40% se egli è riconosciuto invalido dall'AI almeno nella misura del 40% o più, ma inferiore al 50%. Secondo i calcoli interni, l'incidenza della misura a favore degli assicurati è pari a circa fr. 4,6 mio. al 31.12.2011 ed è quindi giudicata sopportabile dalla Cassa perché il grado di copertura dovrebbe, ciononostante, rimanere attestato sopra l'80%. L'art. 23 LPP, comunque, non prevede alcuna prestazione nei casi in cui l'invalidità è inferiore al 50%.

Art. 29 cpv. 1 (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 23).

Art. 29 cpv. 2 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 23).

Art. 29 cpv. 3 (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 23).

Art. 29a (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 24).

Art. 30 cpv. 1 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 24).

Art. 34 cpv. 1, 2 e 3 (stralcio)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 24).

Art. 37 cpv. 1 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 24).

Art. 40 cpv. 1 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 24).

Art. 43 cpv. 2 (modifica)

Come già anticipato sopra (cfr. cap. 1) viene qui recepita la proposta contenuta nell'iniziativa parlamentare generica dell'on. Fulvio Pezzati e confirmatari in direzione di un'ulteriore maggiore autonomia della Cassa e di una maggiore trasparenza dei suoi conti. La presentazione separata dei conti al GC consente oltretutto di evitare eventuali vincoli nella procedura di approvazione dei conti dello Stato e viceversa. Si segnala tuttavia che la presentazione dei conti dovrà avvenire anche in futuro per il tramite del CdS giacché dal profilo istituzionale la prerogativa di presentare dei messaggi al GC compete unicamente al governo.

Art. 46 cpv. 1 (modifica)

Si tratta pure di uno dei postulati dell'iniziativa dell'on. Pezzati: la designazione di un ufficio di controllo esterno appare opportuna proprio nell'ottica di un incremento di trasparenza. Si potrà così far capo ad un ente completamente esterno ed indipendente dall'amministrazione pubblica.

Art. 46a (nuovo)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 25).

Art. 59 cpv. 2 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 25).

Art. 60 (modifica)

Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 25).

Norme transitorie***A) cpv. 1, 2 e 3***

I primi due cpv. di questa disposizione tendono a salvaguardare i diritti acquisiti dei beneficiari di rendite previste dalla LCP, escludendo la retroattività delle nuove disposizioni, laddove esse potrebbero esplicare concretamente tale effetto. Il terzo cpv. precisa, invero pleonasticamente, che soggiacciono alla nuove disposizioni di legge tutti gli

eventi assicurativi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore della riforma (riservate tuttavia le deroghe di cui alla norma transitoria B).

B) cpv. 1, 2, 3 e 4

Sono sottratte all'effetto retroattivo anche le modalità di calcolo dello stipendio determinante sulla media degli ultimi 10 anni. Appare tuttavia ragionevole stabilire il calcolo della media tenendo conto degli stipendi effettivamente conseguiti dopo l'entrata in vigore della presente norma, cumulati allo stipendio acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore di questa disposizione, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite complessivo di 10 anni.

La Commissione della gestione, preso atto della volontà del CdS ancora confermata dalla direttrice del DFE di comunque lasciare il tempo necessario a quei dipendenti che intendessero sciogliere il rapporto assicurativo con la CP, propone di posticipare di un anno la data di cui al cpv. 1 che ha dunque il seguente tenore:

"Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23 fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato".

La medesima posticipazione di 1 anno deve valere per il cpv. 2 e 4 che avranno quindi il seguente tenore:

cpv. 2: "Le convenzioni secondo l'aff. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1. gennaio 2000 non sono modificate con l'entrata in vigore della presente modifica"

cpv. 4 "In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha /a seguente età:

- *nel 2000 58 anni o più*
- *nel 2001 59 anni o più*
- *nel 2002 60 anni o più*
- *nel 2003 61 anni o più.*

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso".

La tabella riportata a pag. 26 deve quindi essere corretta con la posticipazione di un anno.

6. CONCLUSIONI

Soppesati accuratamente tutti gli interessi in gioco, segnatamente quelli dei futuri beneficiari delle prestazioni della CP, e dopo aver valutato le misure alternative suggerite dal Fronte unico delle organizzazioni sindacali in punto al computo dello stipendio determinante ai fini del calcolo della pensione, la Commissione della gestione ritiene di dover aderire alla riforma della LCP così come proposta dal CdS, fatte salve le modifiche apportate alle norme transitorie.

I provvedimenti proposti risultano infatti, tutto sommato, moderati nella loro incidenza sulle sempre ancora ragguardevoli prestazioni erogate dalla CP. Con i correttivi che le accompagnano, le misure oggetto di questa riforma della LCP hanno il pregio di coniugare in modo equilibrato l'esigenza di un risanamento finanziario perlomeno per una certa

durata (in particolare attraverso il mantenimento del grado di copertura al di sopra dell'80%) e l'interesse degli assicurati a che sia garantita anche in futuro l'attrattività di una CP che si fonda sul primato delle prestazioni, il tutto senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai beneficiari di rendite.



Per queste ragioni, la Commissione della gestione invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio del Consiglio di Stato in esame, votando il disegno di legge con le modifiche apportate alla norma transitoria B (cpv. 1, 2 e 4) annesso al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini, relatore

Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -

Carobbio Guscelli, con riserva - Ferrari Mario -

Lepori Colombo - Lombardi - Lotti - Maspoli -

Pezzati - Poli - Sadis - Soldati - Verda, con riserva

Disegno di

LEGGE

sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 8 aprile 1999 no. 4877 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 ottobre 1999 no. 4877 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3, 4 (nuovi)

Assicurazione obbligatoria

³In caso di disdetta collettiva, l'Ente affiliato è tenuto a rimborsare alla Cassa pensioni la percentuale della prestazione di libero passaggio versata agli assicurati, corrispondente alla differenza fra il grado di copertura effettivo a bilancio tecnico al 31 dicembre dell'anno precedente ed il grado di copertura del 100%.

⁴La Cassa pensioni può adottare, per determinate categorie non sottoposte alla LORD, un piano assicurativo alternativo secondo le disposizioni minime della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Art. 7

Prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto di lavoro è sciolto prima che si verifica un evento assicurato dalla Cassa.

²La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio la Cassa è sciolta da ogni obbligo previdenziale.

³L'importo che non può essere trasferito ad un nuovo Istituto di previdenza è versato su un conto vincolato risparmio-previdenza bloccato a favore dell'assicurato presso un Istituto bancario.

⁴Il Comitato può stipulare convenzioni con Istituti di previdenza mediante le quali la Cassa si impegna a trasferire all'Istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro la prestazione di libero passaggio acquisita dall'assicurato.

⁵Il Consiglio di Stato fissa con regolamento l'ammontare della prestazione di libero passaggio, secondo i criteri stabiliti dalla LPP.

⁶La prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto:

- a) lascia definitivamente la Svizzera;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente;
- c) deve riscuotere una prestazione inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

⁷Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso del coniuge.

⁸Fino al compimento dei 48 anni lo stipendio determinante corrisponde all'ultimo stipendio assicurato.

In seguito lo stipendio determinante è calcolato sulla media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti al 31 dicembre e di quelli non acquisiti, sino al limite dei 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

Art. 10 cpv. 5

Stipendio assicurato

⁵Il Comitato fissa lo stipendio assicurato per i casi speciali.

Art. 11 cpv. 5

Assicurati esterni

⁵In caso di dimissioni date durante un procedimento disciplinare, il Comitato decide circa la possibilità dell'assicurato di rimanere iscritto alla Cassa.

Art. 16 cpv. 3

Decorrenza della pensione

³Abrogato

Art. 16a (nuovo)

Decorrenza della pensione

¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

²Il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³Rimane riservato l'art. 29a della presente legge.

Art. 17 cpv. 5 (nuovo)

Pagamento della pensione

⁵Su richiesta del beneficiario, la rendita di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, può essere liquidata in capitale.

Art. 22 cpv. 1, 6 e 7 (nuovi)

Pensione di vecchiaia

¹La pensione di vecchiaia corrisponde all'1.5% dello stipendio determinante per ogni anno di assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60%.

Lo stipendio determinante corrisponde allo stipendio assicurato medio degli ultimi 10 anni, ma al minimo al 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

⁶Il periodo di assicurazione è calcolato in giorni e corrisponde al periodo di contribuzione, più quello acquistato.

⁷Lo stipendio determinante è quello valido al 31 dicembre di ogni anno; per l'anno del pensionamento, fa stato l'ultimo stipendio assicurato acquisito.

Art. 23 cpv. 3 (nuovo)

Collocamento a riposo anticipato

³La pensione anticipata è calcolata sullo stipendio determinante a norma dell'art. 22 della presente legge.

Art. 25 cpv. 1

Pensione d'invalidità

¹La pensione d'invalidità è calcolata sull'ultimo stipendio assicurato secondo l'aliquota, ritenuto un massimo del 60%, e il grado di occupazione medio validi per la pensione di vecchiaia che l'assicurato avrebbe raggiunto a 65 anni.

Art. 27 cpv. 2 e 3, 4 e 5 (nuovi)

Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

²Il supplemento sostitutivo ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo.

³Il supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di occupazione medio valido per il calcolo della pensione.

⁴Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

⁵In caso di capitalizzazione della rendita secondo l'art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel Regolamento.

	Art. 28 cpv. 1
Invalità parziale	¹ La prestazione parziale della Cassa è proporzionale al grado d'invalità riconosciuto dall'AI, ritenuto un grado d'invalità minimo del 50%. Con un grado d'invalità riconosciuto dall'AI pari almeno al 40% viene riconosciuta una pensione d'invalità pari al 40%.
	Art. 29 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)
Decisioni autonome della Cassa	¹ Il Comitato può decidere in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia e su richiesta dell'assicurato sulla domanda di pensionamento per motivi di salute se: a) l'AI ha rifiutato una rendita; b) l'AI ha riconosciuto un'invalità parziale. ² Il Comitato stabilisce l'inizio e la fine del diritto alle prestazioni secondo l'art. 16a della presente legge. ³ Il grado d'invalità e l'eventuale riduzione o revisione del caso sono fissati applicando in analogia i criteri AI.
	Art. 29a (nuovo)
Anticipo prestazioni d'invalità	¹ Il Comitato, su richiesta dell'assicurato può decidere di anticipare la rendita sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia se l'AI non si è ancora pronunciata e l'assicurato si trova in difficoltà economica. ² Il grado d'invalità è adeguato alle decisioni prese in materia di rendita federale d'invalità (AI) riservato l'art. 28 della presente legge, con facoltà di compensazione delle prestazioni versate.
Controllo medico	Art. 30 cpv. 1 ¹ Il Comitato ha diritto di far controllare in ogni tempo, da un medico di fiducia della Cassa, il grado d'invalità di un pensionato che non abbia compiuto i 60 anni, collocato a riposo secondo gli artt. 29 e 29a della presente legge.
	Art. 34
Pensionamento provvisorio	Abrogato
	Art. 37 cpv. 1
Pensione vedovile	¹ Se al momento del decesso l'assicurato era in attività, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della percentuale della pensione di vecchiaia del coniuge defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della presente legge. Lo stipendio determinante per il calcolo delle prestazioni è quello valido al verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 40 cpv. 1

Pensione agli orfani

¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della percentuale della pensione di vecchiaia del defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della presente legge.
Lo stipendio assicurato determinante per il calcolo delle prestazioni è quello valido al verificarsi dell'evento assicurato.
La rendita per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata percepita dal defunto.

Art. 43 cpv. 2

a) Competenze della Commissione della Cassa

²Presenta annualmente al Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato, i conti ed un rapporto di gestione, unitamente al rapporto dell'ufficio di controllo esterno.

Art. 46 cpv. 1

Ufficio di controllo esterno

¹La Commissione della Cassa designa l'Ufficio di controllo esterno per un periodo di quattro anni ai sensi dell'art. 53 LPP.

Art. 46a (nuovo)

Revisione interna

¹La Cassa può far capo all'Ispettorato delle Finanze per compiti di revisione interna.

²Le competenze dell'Ispettorato delle Finanze sono definite di volta in volta dagli Organi direttivi della Cassa.

Art. 59 cpv. 2

Segreto d'ufficio

²In caso di deposizione in giudizio, il Comitato della Cassa è competente per svincolare dal segreto d'ufficio i suoi membri ed i funzionari dell'Amministrazione.

Norme esecutive

Art. 60

Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione della Cassa, emana le disposizioni e le direttive di applicazione della presente legge.

II. - NORME TRANSITORIE

A) ¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

²Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

³Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B) ¹Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

²Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l'entrata in vigore della presente modifica.

³Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

⁴In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

- nel 2000 58 anni o più
- nel 2001 59 anni o più
- nel 2002 60 anni o più
- nel 2003 61 anni o più

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso.

III. - NORME FINALI

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.